

A.S. n. 1267, A.S. n. 1367, A.S. n. 1486, A.S. n. 1499

**Disegni di legge
in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali**

**Audizione informale
ANIA**

**10a Commissione (Industria, commercio, turismo)
SENATO DELLA REPUBBLICA**

Roma, 1 febbraio 2017

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, desideriamo ringraziarVi per aver voluto ascoltare l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici nell'ambito dei lavori dei disegni di legge che prevedono modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante *norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*.

Il presente documento riporta alcune considerazioni sulle principali norme previste nei disegni di legge che impattano sul mercato assicurativo, in particolare l'art. 3 dell'A.S. 1367, che introduce a carico dei gestori di impianti di risalita l'obbligo, già esistente in alcune regioni, di mettere a disposizione degli utenti al momento della vendita del titolo di transito l'acquisto (facoltativo) di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali, e gli articoli 5 dell'A.S. 1486 e dell'A.S. 1499, tra loro sostanzialmente identici, che prevedono la messa a disposizione, a richiesta e onere degli utenti interessati, di una polizza assicurativa per i danni da essi provocati nell'esercizio dell'attività sciistica.

OSSERVAZIONI

In questo specifico segmento di mercato le Compagnie Assicurative operanti in Italia sono oggi già presenti e sul mercato si trovano infatti polizze di diversa natura con soluzioni specifiche e personalizzabili pensate per coprire la responsabilità civile degli sciatori. Oltre alle polizze specifiche per lo sci, che si possono acquistare online, negli sci-club, nei centri sci, all'atto di acquisto del titolo di transito o nei pacchetti viaggio, gli sport invernali sono coperti anche nell'ambito delle polizze r.c. del capofamiglia e delle polizze multirischi dell'abitazione.

Riteniamo pertanto che l'obbligo, a carico dei gestori, di mettere a disposizione degli utenti, al momento della vendita del titolo di transito, l'acquisto di una polizza r.c. per l'attività sciistica sia una valida iniziativa per accrescere la propensione al ricorso allo strumento assicurativo a tutela dei terzi e degli stessi sciatori, dal momento che i risarcimenti che potrebbero derivare dai danni causati dall'incidente sono in media alquanto elevati.

Premesso quanto sopra riteniamo comunque opportuno svolgere alcune considerazioni in merito all'inquadramento della suddetta attività nell'ambito della distribuzione assicurativa.

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, che disciplina il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) i gestori di impianti di risalita che offrono alla loro clientela la possibilità di sottoscrivere polizze assicurative con pagamento del premio a carico degli sciatori e percepiscono per l'attività svolta una remunerazione dal soggetto (in genere un intermediario principale) per il quale operano, sono già adesso considerati "intermediari assicurativi" e quindi iscritti alla sezione E del RUI in qualità di collaboratori di agenti/broker.

In base alla Direttiva europea sulla distribuzione assicurativa n. 2016/97/UE (c.d. IDD), di prossimo recepimento nel nostro ordinamento, i gestori degli impianti di risalita saranno inquadrati come "intermediari assicurativi accessori", pertanto permarrà l'obbligo di iscriversi al RUI ma avranno anche la possibilità di collaborare direttamente con un'impresa assicurativa.

In entrambi i casi dovranno comunque adeguarsi a tutti gli adempimenti normativi previsti, quali il possesso dei requisiti abilitativi, la formazione, l'aggiornamento professionale, il rispetto delle regole comportamentali e di informativa, le modalità di incasso dei premi ecc.

E' inoltre da segnalare l'art. 24 della IDD, che disciplina la fattispecie della vendita abbinata, e in particolare, per quanto di nostro interesse, i paragrafi 3 e 6 di tale articolo che prevedono rispettivamente quanto segue:

- se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso dall'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al cliente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente;
- nell'ipotesi suddetta gli Stati membri garantiscono che un distributore di prodotti assicurativi specifici le richieste e le esigenze del cliente in relazione ai prodotti assicurativi che sono parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo.

Alla luce di quanto sopra detto, riteniamo che l'introduzione delle disposizioni in esame sia una valida proposta e non presenti incompatibilità con la normativa in materia di distribuzione assicurativa, ferma restando la necessità di un'attenta analisi degli adempimenti previsti dalla stessa e il rispetto degli adempimenti stessi.

* * *

In conclusione, Signor Presidente e Onorevoli Senatori, ringraziandovi per l'attenzione prestata, ci auguriamo che le nostre valutazioni, i suggerimenti e le informazioni che Vi abbiamo fornito possano essere utili al lavoro della Commissione e restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, precisazioni e integrazioni qualora se ne ravvisasse l'opportunità.